



COMUNE DI OULX

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato dal Consiglio comunale con atto n. 16 del 20.4.2004
Modificato con atti C.C. n. 20 del 31.5.2011 - n. 19 del 4.3.2019 -
n. 9 del 18.3.2022

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare sul territorio del Comune di Oulx la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, nonché delle disposizioni emanate dagli enti per la tutela e la conservazione delle attività e degli interessi connessi all'agricoltura, nel rispetto dell'ambiente montano e dell'ecosistema, nonché del diritto di proprietà nell'interesse generale della cultura agraria.

ART. 2

Il presente regolamento si applica in tutti gli ambiti del territorio comunale che, a vario titolo, sono interessati da attività agricola, così come definita dall'art. 2135 del codice civile, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica.

ART. 3

Il servizio di polizia rurale rientra nelle competenze dell'Area di Polizia Municipale. Il servizio di polizia rurale può essere svolto dagli Agenti della Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 smi.

ART. 4

L'Autorità comunale competente ha la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto del presente regolamento. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

TITOLO 2°

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 5

Sono vietati l'ingresso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, sia pubblica che privata, anche se non coltivati o non muniti delle chiusure di cui all'art. 637 del codice penale, fatte salve le disposizioni dell'art. 843 del codice civile.

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per servitù gravanti sullo stesso, debbono accedere senza arrecare alcun danno.

ART. 6

Il diritto di passaggio su fondi altrui (precedente art. 5) con bestiame deve essere esercitato adottando tutte le misure atte a prevenire qualsiasi danno.

ART. 7

E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, di fondi ed aree agro-silvo-pastorali od incolte, nonché di manufatti rurali ed agresti, sia di proprietà privata che pubblica, senza il consenso del proprietario o dei legittimi beneficiari. L'occupazione di immobili di proprietà comunale è regolata da specifici regolamenti. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestie che possano recare danno o pregiudizio alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o manufatti rurali. Nei casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, e qualora gli interessati non ottemperassero ai propri obblighi, il Sindaco provvederà d'ufficio a

spese dei medesimi, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 8

I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per garantire la pubblica incolumità.

Nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui al comma precedente, qualora si generino gravi pericoli per l'incolumità pubblica o nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, il Comune con propria ordinanza prescrive l'effettuazione di interventi ritenuti indispensabili sui terreni incolti e provvede, in caso di inottemperanza da parte dei soggetti obbligati, all'esecuzione d'ufficio dei lavori, addebitando i costi ai trasgressori.

ART. 9

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato da apposite disposizioni di legge.

ART. 10

L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, regolamenti, usi e consuetudini in materia.

ART. 11

E' vietato rastrellare ed asportare legna, anche se abbandonata, sui fondi altrui, anche se infruttiferi, salvo autorizzazione del proprietario, ovvero del Comune per la proprietà pubblica nel rispetto dell'art. 5 lettera A n. 1 del vigente regolamento sugli usi civici.

ART. 12

E' vietato danneggiare fabbricati, ricoveri e manufatti di ogni tipo, cippi di confine e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletica di proprietà pubblica o privata, segnaletica di sentieri, piste da sci ed impianti di risalita, cappelle votive ecc..

ART. 13

E' vietato bruciare l'erba secca ed altri residui vegetali, in tutto il territorio comunale, salvo casi particolari e previa autorizzazione degli enti competenti. In ogni caso debbono essere rispettate le indicazioni impartite dalla normativa in materia. Le infrazioni sono punite a norma di legge. Qualora ne sia seguito danno al bosco, il colpevole è obbligato al risarcimento del danno. Qualora si ravvisino gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 14

E' vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiali vegetali su terreni boscati e ad una distanza inferiore a mt. 50 dagli stessi. Nei casi di assoluta necessità sono ammesse deroghe a quanto sopra indicato, in base alle indicazioni di specifica disposizione regionale.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

In tale articolo non sono compresi interventi a protezione dei centri abitati, per i quali l'Amministrazione comunale può programmare altre misure di prevenzione.

ART. 15

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, è consentito accendere con la massima cautela il fuoco necessario per il riscaldamento e per la cottura delle vivande, con l'obbligo:

- di accensione in spazi vuoti previamente puliti da foglie, erba secca ed altri materiali facilmente infiammabili
- di custodire il focolare per impedire la dispersione della brace e delle scintille
- di verificare lo spegnimento totale del fuoco prima di abbandonare il luogo.

ART. 16

Eventuali recinzioni da realizzare sul territorio agricolo del Comune, dovranno essere conformi ai vigenti Piani regolatori generali.

In ogni caso dovranno essere praticate idonee aperture per la libera circolazione dei piccoli animali selvatici, e in special modo l'accesso all'acqua.

ART. 17

Ai sensi della L.R. 2.11.1982 n. 32 smi è vietato percorrere con mezzi motorizzati le strade silvo-pastorali, le piste forestali e di esbosco del legname, i sentieri e le mulattiere, le piste da sci, i tracciati degli impianti di risalita, i prati, i pascoli ed i boschi.

Tale divieto non opera per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, dei locatari di immobili, di chi debba transitare per motivi professionali.

TITOLO 3°

GESTIONE DEI PASCOLI

ART. 18

Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici, viene suddiviso nei seguenti comprensori, come individuati nelle planimetrie redatte dal CFAVS (allegati al P.F.A)

- 1. OULX**
- 2. GAD – MONFOL**
- 3. MALAFOSSE – SAN MARCO**
- 4. RANDIUN ALTO**
- 5. PIERREMENAUD – POURACHET**
- 6. PRA GRAN**
- 7. VILLARETTO**
- 8. SOUBRAS**
- 9. VAZON**
- 10. CHATEAU**
- 11. PRA DU BOIS**
- 12. COLOMION**
- 13. REFOUR**
- 14. SOLLIET**
- 15. ROCHE – MALPENSA'**
- 16. MOULIN INVERS**
- 17. VALFREDDA**

Le superfici comunali pascolabili con i relativi carichi UBA suddivise per ogni comprensorio, poiché soggette ad eventuali aggiornamenti e/o variazioni connesse alle reali condizioni territoriali ed ambientali, vengono specificatamente individuate dal CFAVS e sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, poiché costituiscono mera specifica tecnica di dettaglio in ordine alle aree effettivamente pascolabili in funzione dei singoli mappali comunali e non costituiscono modifica dei confini dei singoli comprensori.

ART. 19

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute nel Regolamento Forestale Regionale, nel vigente Piano forestale

aziendale delle proprietà comunali silvo-pastorali e nel Regolamento usi civici di pascolo.

I terreni privati all'interno dei Comprensori sono concessi unicamente per utilizzo a pascolo nel periodo stabilito dall'art.28 del presente regolamento. Il pascolo stagionale non si configura pertanto come una limitazione della singola proprietà, sia nella titolarità che nella conduzione. Non è pertanto ravvisabile l'ipotesi di usucapione della proprietà ai fini del solo pascolamento, o eventuale rivalsa per miglioramenti di fondo e strutture che se dovessero rendersi necessari, dovranno essere condivisi ed autorizzati dai proprietari interessati.

ART. 20

Il pascolo su terreni di proprietà altrui è consentito solamente previa l'acquisizione del consenso del proprietario ed è comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del codice civile, il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli artt. 636 e 639 bis del codice penale.

ART. 21

1. Le modalità di gestione del pascolo in bosco ed in prateria sono normate da specifica normativa regionale e da eventuali Piani di pascolo o Piani pastorali.

Il pascolo è assolutamente vietato per tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:

- a) aree indicate in cartografia del Piano di assestamento
- b) rimboschimenti
- c) boschi in rinnovazione
- d) nel raggio di mt. 200 da captazioni di acquedotti, o secondo quanto espresso dalla competente A.S.L.
- e) terreni in forte degrado per sovrapascolamento e sentieramento, secondo quanto indicato annualmente dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa
- f) qualsiasi area comunale chiusa per esigenze di tutela del territorio (frane - dissesti - erosioni - attività torrentizie)
- g) boschi oggetto di recenti interventi colturali secondo quanto annualmente indicato dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa
- h) aree interessate da provvedimento, anche se temporale, a tutela della fauna e della flora emessi dall'Amministrazione Comunale o da enti Sovracomunali.

2. E' altresì vietato sconfinare con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o lasciare il bestiame privo di sorveglianza nei casi in cui questo pascoli o stazioni in prossimità o lungo strade carrozzabili, abitazioni, o comunque luoghi presso i quali possa creare pericolo.

3. I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di polizia veterinaria impartite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia.

4. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Oulx deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante l'immunità degli animali da malattie infettive. I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza devono comunicare al Sindaco e all'Ufficio di Polizia Municipale la data di passaggio sul territorio comunale di Oulx, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza, nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

ART. 22

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere condotto e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione, sulla base delle disposizioni del codice della strada.

ART. 23

La delimitazione di pascoli mediante recinzioni mobili, costituite da fili percorsi da elettricità a basso voltaggio, deve essere adeguatamente segnalata con appositi cartelli. La segnaletica deve essere posizionata sui lati adiacenti a strade e sentieri, a tutela dell'incolumità della pubblica utenza.

Le recinzioni mobili devono essere posizionate al di fuori di strade e sentieri, in modo da non creare ostacolo al pubblico utilizzo delle strutture viabili.

Deve essere inoltre garantito il rispetto di eventuali servitù esistenti sui terreni interessati dalla strutture delimitative mobili.

ART. 24

Su tutto il territorio comunale il posizionamento di abbeveratoi è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune, al quale è riservata la facoltà di richiedere l'installazione di strutture specificatamente concepite.

Ai fini dell'abbeveramento del bestiame non è consentito l'utilizzo di accessori igienico-sanitari.

ART. 25

Il pascolo notturno è consentito solo se custodito in recinti fissi e funzionali o con pascolo pilotato, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Per il gregge caprino è vietato il pascolo nel bosco, secondo le norme riferite al "pascolo in bosco" stabilite dal vigente Regolamento Forestale Regionale, le modalità di tale esercizio di pascolo nell'ambito dei Comprensori rimangono, in ogni caso, subordinate ad eventuale parere della Commissione Pascoli.

Per il bestiame equino è consentito il pascolo libero fino ad una massimo di 10 U.B.A.. I capi in eccedenza a tale numero dovranno essere custoditi in recinti, la cui realizzazione dovrà essere subordinata a temporanea autorizzazione comunale.

ART. 26

I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le norme di settore.

ART. 27

Per il patrimonio pastorale del Comune si osservano le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia, il vigente regolamento sulla disciplina degli usi civici ed il vigente Piano Forestale delle proprietà silvo-pastorali.

ART. 28

Il pascolo è consentito secondo le vigenti disposizioni regionali in materia e, sulla base dell'andamento stagionale, la Commissione pascoli nell'incontro primaverile può stabilire una data più limitativa dell'inizio del pascolamento per ogni singolo comprensorio, tenute presenti le indicazioni tecnico-forestali fornite all'occorrenza dal Consorzio Forestale AVS.

ART. 29

Su tutto il territorio del Comune di Oulx è fatto divieto di stabulazione degli animali in periodi non compresi nelle date di salita in alpeggio stabilite nel precedente articolo 28 e in aree non dotate di infrastrutture aziendali, e precisamente:

- Recinzioni fisse (in questa voce non rientra il c.d. "pastore elettrico")
- Abbeveratoi
- Idonea tettoia per il ricovero del bestiame
- Struttura per il foraggiamento degli animali

Dovrà comunque essere sempre garantita la custodia permanente degli animali.

Le infrastrutture aziendali dovranno essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

La stabulazione dovrà avvenire in aree concordate con la Commissione Pascoli.

L'eventuale uso di terreni di proprietà comunale è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale, che potrà richiedere il versamento di una specifica cauzione la cui entità sarà rapportata alla superficie comunale interessata. La cauzione verrà restituita al termine dell'uso dell'area, previo sopralluogo da parte di tecnici incaricati.

ART. 30

Quale ulteriore azione di tutela nell'ambito del territorio comunale, chiunque intenda gestire alpeggi ed usufruire di pascoli di proprietà privata dovrà far pervenire specifica comunicazione al Comune di Oulx, corredata dalla seguente documentazione:

- Individuazione su mappa catastale dei terreni oggetto di monticazione;
- Autorizzazioni all'utilizzo dei terreni rilasciate dai singoli proprietari o dal rappresentante dell'eventuale Consorzio presente nel comprensorio. Qualora il comprensorio privato sia gestito in forma associata, il periodo di utilizzo dei pascoli dovrà essere preventivamente concordato con il rappresentante incaricato, nell'ambito delle date indicate nel precedente art. 28;
- Numero e tipologia dei capi di bestiame che intende monticare.

Per quanto concerne i pascoli di proprietà comunale valgono le norme di cui al vigente "regolamento per la disciplina degli usi civici".

ART. 31

A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo della gestione dei terreni comunali è demandata al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, il quale, tramite proprio personale, verifica anche il rispetto delle disposizioni sanitarie e veterinarie nell'ambito delle monticazioni sul territorio del Comune di Oulx.

L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero di oltre il 10 % del carico totale consentito dal Piano d'assessamento, se non precedentemente autorizzata dalla Commissione, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal successivo art. 70 del presente regolamento, potrebbe determinare la perdita del diritto di pascolo per la stagione successiva.

Al termine di ogni stagione di pascolo e per ogni comprensorio utilizzato, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa effettuerà sopralluogo di controllo inteso a verificare lo stato del cotico erboso e la corretta gestione del pascolo, nonché il rispetto rigoroso dei confini del comprensorio, e se del caso impartire specifiche direttive tecniche in base alle quali dovranno essere gestite le utenze di pascolo per la stagione successiva;

ART. 32

E' istituita la commissione pascoli che si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno e precisamente:

- In primavera, entro e non oltre il 31 marzo, al fine di affidare i comprensori di pascolo e le eccedenze di pascolo di uso civico.
- In autunno al fine di effettuare una valutazione consuntiva della stagione di pascolo.

La commissione è così formata:

- a) 2 rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, di cui, uno nominato dalla maggioranza, e uno dalla minoranza
- b) il responsabile del servizio
- c) il direttore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e/o suo delegato
- d) un rappresentante per ogni comprensorio di pascolo e/o dei comitati frazionali ove esistenti e/o mansieri
- e) un rappresentante di categoria degli allevatori
- f) eventuali concessionari di pascolo comunale ed eventuali rappresentanti di associazioni inerenti l'attività apistica

g) un rappresentante dell'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ed uno del Comprensorio Alpino Alta Valle Susa Torino 2.

La Commissione riveste parere tecnico consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale in materia di gestione dei Comprensori di alpeggio.

TITOLO 4°

STRADE ED ACQUE

ART. 33

È vietato apportare modifiche alle dimensioni, alle opere d'arte connesse ed alla struttura delle strade comunali. È altresì vietato ostruire il sedime delle strade comunali, in tutto o in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal vigente regolamento sull'occupazione temporanea del suolo pubblico.

ART. 34

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o in altri luoghi, lasci cadere a terra detriti o materiali, in modo da imbrattare o ingombrare il sedime stradale, è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia ed allo sgombero.

ART. 35

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 36

L'attraversamento di strade comunali e vicinali, mediante condotte di acqua, comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e la manutenzione delle condotte medesime, per evitare danni al fondo ed alle pertinenze.

ART. 37

Gli alberi e le siepi possono essere piantati lungo le sedi viarie per arredo o per coltura, nel rispetto delle norme dettate dal codice civile, dal codice della strada, dalle leggi forestali e dal vigente regolamento edilizio comunale.

I proprietari dei fondi sono tenuti a mantenere le piante e le siepi in modo tale da non restringere le sedi viabili, danneggiare le strade ed i canali di scolo o di irrigazione, limitare la visuale e la sicurezza del transito veicolare e pedonale.

ART. 38

Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25.7.1904 n. 523 smi).

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque superficiali, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

A norma dell'art. 632 del codice penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali ed i torrenti. Per i canali che servono alle irrigazioni, le deviazioni sono ammesse nei limiti dei propri diritti, ove esistenti.

ART. 39

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque nel suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ovvero nei canali di scolo.

È vietato immettere liquami, sostanze nocive ed inquinanti di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.

ART. 40

La derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, per qualsiasi scopo essa avvenga, è consentita solo a coloro che possiedono un titolo legittimo e che hanno ottenuto regolare concessione da parte della competente autorità. La manutenzione e la gestione di tali canali è a cura degli utenti che potranno organizzarsi in forma associata.

TITOLO 5°

**NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL BESTIAME E DELLE PIANTE DA
MALATTIE E/O PARASSITI**

ART. 41

In caso di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed al bosco, il Comune d'intesa con i competenti uffici provinciali, impartirà specifiche disposizioni per la lotta contro tali parassiti.

ART. 42

Chiunque abbia notizie di invasione di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie che costituiscono minaccia all'equilibrio dei boschi o delle colture, è tenuto a darne avviso agli uffici comunali per gli adempimenti di competenza.

ART. 43

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione di insetti e di crittogame, il Comune può ordinare il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, su parere del Consorzio Forestale Alta Valle Susa o di altri Enti competenti per materia.

ART. 44

È vietato spargere esche avvelenate a scopo di protezione agricola.

ART. 45

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare al Settore Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, le malattie infettive o diffuse. I contravventori, in caso di mancata o ritardata segnalazione, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 358 del TULS 27.7.1934 n. 1265 smi.

In caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e di corsi d'acqua. I responsabili dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti autorità.

L'interramento di animali deceduti a causa di malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di cui alle norme in materia ed alle disposizioni dell'A.S.L. competente.

TITOLO 6°

RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE E DEGLI ANIMALI

ART. 46

Per la costruzione o la manutenzione di fabbricati rurali e di loro pertinenze devono essere rispettate le disposizioni del Piano Regolatore Generale.

I fabbricati adibiti al ricovero di animali devono essere dotati di idonea concimaia, in conformità alle norme vigenti. Le concimaie non potranno essere ubicate a distanza inferiore a mt. 100 da abitazioni altrui.

ART. 47

La realizzazione di recinti per il contenimento di animali, ad eccezione di quelli al servizio del pascolo, devono essere collocati ad almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere asportate giornalmente dai relativi terreni, al fine di prevenire l'insorgenza di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni igieniche per gli animali e non causare inquinamento ambientale.

Le norme riferite alle condizioni igieniche di cui al comma precedente, si applicano anche alle situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 48

I nuovi depositi di foraggio, fatto salvo il vigente strumento urbanistico, devono distare almeno 20 metri dalla abitazione del proprietario ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

ART. 49

Gli animali domestici e d'affezione devono essere sottoposti alle vaccinazioni, ai metodi di identificazione o a trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive, in base alle disposizioni specificatamente impartite dall'A.S.L. di territorio.

ART. 50

Il trasporto degli animali deve avvenire con mezzi sufficientemente ampi ed aerati, per non arrecare danni od inutili sofferenze, nel rispetto di specifica normativa.

ART. 51

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitarne la dispersione lungo le strade. I trasgressori, oltre l'applicazione di sanzione amministrativa, sono tenuti ad asportare a propria cura e spese il materiale disperso sul sedime stradale, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

ART. 52

È vietato esercitare il pascolo e concimare i terreni con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi, delle vasche di accumulo. È inoltre vietato esercitare il pascolo con mandrie di bestiame su aree comunali, anche se gravate da uso civico, qualora tali aree siano interessate da provvedimento di tutela della fauna e della flora, emesso dagli Enti competenti per materia e territorio.

A tal fine l'Amministrazione comunale potrà emettere ordinanza ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, imponendo divieti temporali e limiti territoriali.

ART. 53

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta ai fini del campeggio è consentita esclusivamente nelle aree specificatamente individuate ed autorizzate dal Comune.

Il Comune può derogare a tale disposizione, nei casi di insediamenti temporanei realizzati da Organizzazioni che agiscono senza scopo di lucro, purché nel rispetto di minime regole igienico-sanitarie.

L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte di anche un solo partecipante al campo, comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

ART. 54

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate, sulle piazzole ai bordi delle strade di montagna percorribili con mezzi motorizzati, purché non siano di intralcio alla circolazione.

ART. 55

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive e non competitive, che si svolgono su terreni sterrati, sulle strade vicinali silvo-pastorali o altre strade individuate dal codice della strada, devono essere preventivamente autorizzate.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla osta del Comune, la cui istanza deve essere corredata dall'elenco delle attrezzature e dei manufatti che potrebbero essere utilizzati.

È fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni inerenti l'iniziativa (aiuole, prati, alberi, cartelli, transenne ecc).

In caso di mancata rimozione entro il termine indicato nel comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle spese sostenute o dell'entità dei danni procurati dai trasgressori. A titolo preventivo, l'Amministrazione si riserva di chiedere un deposito cauzionale, prima di concedere l'autorizzazione. Deposito che verrà restituito, dopo i dovuti controlli, senza interessi.

ART. 56

Per quanto sopra non riportato si devono seguire le norme vigenti in materia.

ART. 57

È severamente vietato depositare o abbandonare ogni tipo di rifiuto e materiali inerti sul territorio comunale, se non negli appositi cassonetti di raccolta differenziata, nel rispetto delle specifiche norme.

ART. 58

Fatte salve le deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, su tutto il territorio del Comune di Oulx è vietato l'uso delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati.

TITOLO 7°

TUTELA DELLA NATURA

ART. 59

Gli apiari devono essere posizionati di norma al di fuori dei centri abitati e comunque in modo da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali. L'attività apistica è comunque regolamentata da specifiche norme nazionali e regionali.

ART. 60

La collocazione degli apiari deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, previa autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo.

ART. 61

L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentito previo rilascio di autorizzazione, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione.

ART. 62

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Comune ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. Gli attrezzi utilizzati devono essere riposti ed accuratamente disinfettati.

ART. 63

Su tutto il territorio comunale è vietato catturare esemplari di fauna inferiore ed insetti protetti ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni CEE.

ART. 64

La raccolta di muschi, licheni, fiori, funghi, prodotti del sottobosco ecc. è disciplinata da specifiche leggi regionali.

ART. 65

La raccolta delle piante officinali deve essere effettuata ai sensi delle vigenti leggi.

TITOLO 8°**NORME DI PROCEDURA****ART. 66**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti della Polizia municipale ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti della Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 smi.

ART. 67

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come indicato nel vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, che ha recepito le disposizioni dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, e nella successiva tabella di cui all'art. 70.

Per ogni violazione del presente regolamento è ammessa l'oblazione prevista dal citato articolo, nella misura fissa pari alla determinazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689, come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15900/288/1Bis/L.142/11 del 14.3.2003 in relazione alle sanzioni indicate nel comma precedente.

ART. 68

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non previste diversamente, le disposizioni e le procedure della legge 24.11.1981 n. 689 smi, dal D.P.R. 22.7.1982 n. 571 e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 69

Le somme riscosse per violazioni al presente regolamento saranno introitate dalla tesoreria comunale. L'Amministrazione si impegna ad accantonare nel bilancio preventivo dell'anno successivo una somma equivalente per interventi di miglioramento e conservazione del territorio.

ART. 70

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in applicazione della legge 24.11.1981 n. 689, come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15900/288/1Bis/L.142/11 del 14.3.2003:

INFRAZIONI	SANZIONI Minimo/massimo	OBLAZIONE
Articoli 20 - 21 - 22 - 26 - 46 - 47 - 53	Minimo € 25 Massimo € 500	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 50 (art. 16 L. 689/1981)
Articoli 19 - 25 - 29 - 31 - 52 - 55 - 58	Minimo € 75 Massimo € 450	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 150 (art. 16 L. 689/1981)

ART. 71

A norma della legge 24.11.1981 n. 689 smi, oltre alla sanzione pecuniaria può essere comminata sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- 1) sospendere l'attività sanzionata
- 2) ripristino dello stato dei luoghi
- 3) rimozione di eventuali opere abusive.

ART. 72

Ai sensi dell'esecuzione del presente regolamento quale responsabile del servizio di polizia rurale, viene individuato il Responsabile dell'Area di Polizia Municipale.

ART. 73

Ai sensi dell'articolo 59 - comma 2 - del vigente Statuto Comunale il presente regolamento diventa esecutivo decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della relativa deliberazione consiliare di adozione.

Dalla data di entrata in vigore del presente documento è abrogato il Regolamento di polizia rurale approvato con atto C.C. n. 121 del 30.6.1972.

Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le norme di cui al presente atto si intendono abrogate.